

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALBA DI UNA RINASCITA SOCIALE" (L.A.R.S.)

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita in forma associativa e democratica l'Associazione denominata L'Alba di Una Rinascita Sociale (abbreviato L.A.R.S.), di seguito semplicemente denominata "Associazione".

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne, e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Milano via Levanto n°2 e potrà istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione è autonoma, libera, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o più attività di interesse generale e collettivo avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociali. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione anche indiretta di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserva ai soci anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione è fondata sui principi costituzionali di democraticità, partecipazione, uguaglianza, solidarietà e non discriminazione. La vita dell'Associazione e dei suoi organi, così come l'esercizio dei diritti degli Associati, potrà svolgersi con modalità in presenza o in remoto.

L'Associazione pone in via prioritaria i seguenti scopi:

- a) la rappresentanza degli associati per la tutela dei propri diritti ed interessi nei confronti delle istituzioni pubbliche od organismi privati;
- b) opera a livello locale, regionale, nazionale e internazionale con lo scopo di informare, assistere, tutelare, promuovere, rappresentare e difendere gli interessi individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti, dei contribuenti e dei cittadini in generale, delle imprese, delle aziende e dei professionisti, promuovendo azioni giudiziali o stragiudiziali anche attraverso la collaborazione di avvocati e di professionisti qualificati;
- c) agisce per migliorare la qualità sociale e della vita di ogni cittadino, promuove e assicura la tutela dei fondamentali diritti, quali: diritto ad una adeguata informazione semplice, trasparente e chiara e ad una corretta pubblicità; il diritto alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali inerenti beni e servizi privati e pubblici;
- d) interviene con azioni di promozione sociale, mediazioni stragiudiziali o azioni giudiziali, in difesa di cittadini, consumatori, professionisti ed imprese che hanno subito un torto o un sopruso e vogliono far valere propri diritti rendendosi protagonisti del cambiamento finalizzato a migliorare la vita sociale di tutti. Promuove una corretta informazione chiara e comprensibile per chiunque anche e soprattutto per chi non tratta tutti i giorni argomenti in materia di diritto, economia, finanza, tecnica, fiscale e salute;
- e) attua lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività;
- f) promuove la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- g) finalizza la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- h) effettua e promuove lo studio, la ricerca, nonché eventuali iniziative editoriali, per la divulgazione, la formazione e l'aggiornamento;
- i) organizza nonché gestisce corsi, convegni e manifestazioni;
- j) effettua studi e ricerche su temi ritenuti utili;
- k) divulga informazioni, studi, disposizioni di legge o regolamenti.

Art. 3 - Soci

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche anche dotate di partita IVA che condividono le finalità, gli scopi, gli obiettivi, lo spirito, accettino lo Statuto e che siano interessati alle attività dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto alle Assemblee.

Il numero dei soci aderenti è illimitato e traggono beneficio di tutti i vantaggi e i servizi offerti dall'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare il codice di comportamento di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

I Soci sono classificati in:

a) Fondatori

Ai fini del presente Statuto e dell'Associazione, sono da intendersi "Soci Fondatori" coloro che hanno aderito all'Associazione sin dalla sua costituzione essendo presenti nell'atto costitutivo. Ai Soci Fondatori competono gli stessi oneri e diritti che spettano ai Soci Ordinari. I Soci Fondatori costituiscono il primo Comitato Esecutivo che decide alla sua prima seduta la nomina del Presidente, del Segretario Generale e del Vicepresidente-Tesoriere. Il primo Comitato Esecutivo costituito dai Soci Fondatori e da eventuali altri soci all'uopo cooptati dura in carica sino al compimento del successivo anno sociale a far data dal giorno di costituzione dell'Associazione.

b) Ordinari

Sono da intendersi Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi, si impegnino a concorrere, in qualsiasi forma, al loro raggiungimento, contribuiscano ai programmi e all'attività dell'Associazione, aderiscano allo Statuto, abbiano fatto domanda di Associazione accolta dal Comitato Esecutivo e che versino annualmente la quota associativa.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. Ciascun Socio si impegna al rispetto delle decisioni democraticamente assunte dagli Organi Sociali.

Art. 4 - Organi sociali

Sono organi sociali:

1. Assemblea degli associati.
2. Il Comitato Esecutivo composto: dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Vicepresidente-Tesoriere e da almeno altri due soci e comunque entro il limite massimo di nove Membri, tutti eletti dall'assemblea dei soci.
3. Il Presidente nominato all'interno del Comitato Esecutivo.
4. Il Segretario Generale nominato all'interno del Comitato Esecutivo.
5. Il Vicepresidente-Tesoriere nominato all'interno del Comitato Esecutivo.
6. Il Comitato di Presidenza.

Per le nomine di cui ai punti 3, 4.e 5 è fatto d'obbligo redigere apposito verbale contenente l'esito della votazione.

Art. 5 - Funzionamento Sociale – Ammissione, diritti e cessazione dei Soci

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare una domanda scritta sui moduli appositamente predisposti. Le domande, previa verifica formale da parte del Segretario dell'Associazione, verranno sottoposte all'esame del Comitato Esecutivo, che si pronuncerà con deliberazione motivata, che verrà comunicata all'interessato. L'aspirante socio escluso, potrà fare ricorso al medesimo Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 6 - Prerogative dei Soci

I soci regolarmente iscritti all'Associazione hanno diritto di:

1. Beneficiare di tutti i vantaggi assicurati dall'Associazione ed ai servizi da essa offerti, a titolo oneroso e non oneroso.
2. Intervenire alle Assemblee dei soci, esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto.

La qualità di socio cessa:

- a) per dimissioni scritte, a partire dall'inizio dell'anno sociale successivo a quello in cui le dimissioni sono state presentate;
- b) per morosità a causa di omesso pagamento di una sola quota associativa annuale decorsi 3 mesi dalla fine dell'esercizio precedente;
- c) per radiazione dal registro dei Soci, con motivata decisione preventivamente deliberata del Comitato Esecutivo e secondo le modalità di cui all'articolo 18 lettera c) del presente Statuto.

Art. 7 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 mesi, mediante avviso inviato, anche per posta elettronica a tutti i soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente-Tesoriere. In assenza di entrambi, l'Assemblea è sospesa ed in via automatica è riconvocata la settimana successiva, stesso giorno ed ora. Qualora quest'ultimo sia festivo, si posticipa al primo giorno utile non festivo.

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa. I soci possono farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, nel limite di non più di sette soci oltre lo stesso socio delegato.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti, anche a mezzo delega, almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza non minore di un giorno dalla prima convocazione e in tal caso sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Nell'Assemblea ordinaria dei soci dovranno essere trattati in via ordinaria i seguenti argomenti:

- a) relazione sull'attività sociale dell'anno decorso, presentazione ed approvazione del conto economico consuntivo e di previsione.

Le votazioni saranno valide se prese con la maggioranza semplice dei soci presenti all'Assemblea (compresi i rappresentati per delega).

Della riunione e delle delibere è redatto verbale che sarà riportato sul libro Verbali Assemblee sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il libro Verbali Assemblee è custodito presso la sede sociale, a disposizione degli associati che ne volessero prendere visione.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie è consentito l'utilizzo di strumenti di collegamento remoto (Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, ecc.) purché ogni associato sia facilmente riconoscibile e le operazioni di voto vengano effettuate per interrogazione diretta di ciascun associato da parte del Presidente o del segretario dell'assemblea e vengano registrate e conservate su supporto informatico per eventuali successive verifiche del voto.

È ammessa anche l'espressione di voto tramite posta elettronica inviata all'indirizzo e-mail dell'Associazione da inviarsi non oltre le 24 ore antecedenti il giorno e l'ora in cui è tenuta l'Assemblea, in cui sia chiaramente espresso il voto (favorevole o contrario o astensione) in

merito ad ordini del giorno inviati tramite posta elettronica agli associati stessi.

Art. 8 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria:

- a maggioranza dal Comitato Esecutivo;
- da almeno un terzo dei soci con l'obbligo di redigere il relativo ordine del giorno.

Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, la sua validità e la sua pubblicità, valgono le regole fissate per l'Assemblea ordinaria.

Art.9 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo dell'Associazione è composto da almeno 5 membri sino al massimo di 9, ed è eletto dall'Assemblea dei soci.

Possono essere eletti membri del comitato esecutivo solo i soci ordinari.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo – in coerenza con quanto indicato all'art. 4 - nomina tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Vicepresidente-Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo può, nel corso del mandato e con votazione a maggioranza dei suoi componenti, procedere alla nomina (per sostituzione), tra i suoi membri, del Presidente e/o del Segretario e/o del Vicepresidente-Tesoriere.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo necessita la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro permanente impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà, il Comitato Esecutivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Comitato Esecutivo stesso, fino al limite statutario. Nel caso di contestuali dimissioni, decesso, decadenza o permanente impedimento di un numero di componenti superiori alla metà, si dovrà procedere a nuove elezioni secondo le procedure previste dallo Statuto.

I componenti del Comitato Esecutivo non riceveranno alcuna indennità in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito delle proprie funzioni.

Il componente che ha svolto il ruolo di Presidente e termina il suo mandato, rimane nel Comitato Esecutivo assumendo la carica di Past Presidente e vi partecipa con diritto di voto, per un ulteriore mandato della durata di anni quattro.

Art. 10 - Compiti del Comitato Esecutivo

I compiti del Comitato Esecutivo, il quale – di norma – si riunisce ogni tre mesi o in via straordinaria su convocazione del Presidente (secondo le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria), si possono così riassumere:

- a) promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali;
- b) decidere sull'ammissione e sulla esclusione dell'associato a norma del presente Statuto;
- c) deliberare in merito alle relazioni ed ai rendiconti annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammontare dei contributi associativi ed alle modalità di pagamento degli stessi;
- e) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione ed impartire direttive sulle modalità di funzionamento dei servizi;
- f) decidere in merito alle spese necessarie per il funzionamento della Associazione;

- g) nominare Commissioni consultive e di studio chiamando, eventualmente, a farne parte anche soggetti qualificati ed estranei all'Associazione;
- h) designare rappresentanti o esperti presso Enti esterni;
- i) provvedere ad ogni altra incombenza venisse affidata dall'Assemblea degli associati nell'ambito dei poteri e delle facoltà ad essa assegnati;
- j) provvedere all'assunzione di personale dipendente e stabilirne il trattamento economico nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- k) stipulare contratti con uno o più istituti di credito per l'apertura di conti correnti bancari e concordare eventuali aperture di credito quali affidamenti bancari, finanziamenti a breve termine od altri analoghi strumenti finanziari;
- l) ha il compito di dirimere le questioni fra soci ed Associazione. Nelle questioni fra soci, interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia;
- m) ratificare l'operato del Comitato di Presidenza;
- n) elaborare ed approvare il codice di comportamento di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità anche giudiziaria.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può estendere il potere di firma o di rappresentanza ad uno o più membri del Comitato Esecutivo attraverso specifica e circostanziata delega.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione.

Ha facoltà di conferire incarichi a consulenti e professionisti, previa delibera del Comitato Esecutivo, e di liquidarne i compensi, di stipulare contratti, di fare qualsiasi operazione bancaria attinente all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.

Nei casi di somma urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, sottoponendo il proprio operato alla ratifica del medesimo in occasione delle sue periodiche riunioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vicepresidente-Tesoriere.

Art. 12 - Il Vicepresidente-Tesoriere

Il Vicepresidente-Tesoriere coadiuva il Presidente, il quale delega ad esso particolari incarichi per la cura dei vari settori dell'attività associativa, in relazione alle necessità ed alla configurazione strutturale del corpo associativo e delle esigenze di carattere culturale e di propaganda.

Il Vicepresidente-Tesoriere sovrintende la gestione di cassa dell'Associazione e provvede a redigere i rendiconti economici, ha facoltà di fare qualsiasi operazione bancaria attinente all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in conformità alle direttive deliberate dal Comitato Esecutivo.

Art. 13 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale dirige gli "uffici" dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

E' componente del Comitato Esecutivo ed a lui è demandato il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato stesso e delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Segretario Generale avrà cura di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni di interesse dell'Associazione.

Art. 14 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente-Tesoriere e dal Segretario Generale, i quali a loro discrezione possono invitare uno o più membri del Comitato Esecutivo.

Sono compiti del Comitato di Presidenza:

- a) predisporre i programmi delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- b) predisporre i rendiconti annuali e le inerenti relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- c) nominare Commissioni consultive e di studio, chiamando, eventualmente, a farne parte anche estranei all'Associazione;
- d) designare rappresentanti o esperti presso Enti esterni;
- e) provvedere ad ogni altra incombenza venisse affidata dal Comitato Esecutivo, nell'ambito dei poteri e delle facoltà ad esso demandate;
- f) stabilire le assunzioni, il trattamento disciplinare ed economico del personale di concetto e d'ordine, eventualmente dipendente dall'Associazione;
- g) concordare fidi con Istituti di Credito.

Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dai beni immobili e mobili che potranno pervenirgli secondo modalità e forme previste dalla legge;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dai contributi annuali dei soci;
- d) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- e) dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura, per sponsorizzazioni, sostegni finanziari, ecc.;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni.

Art. 16 - Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 17 - Rendiconti ed avanzi di gestione

I Rendiconti economico e finanziario, consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato Esecutivo, sono approvati in via definitiva dall'Assemblea la quale, è convocata nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Tali rendiconti dovranno rimanere depositati presso la sede sociale per almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa, affinché gli associati possano prenderne visione. E' fatto divieto di distribuire ai soci eventuali eccedenze di gestione nonché fondi a qualsiasi titolo sopravvenuti, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione di tali partite siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Disposizioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari applicabili ai soci sono:

- a) la censura, inflitta dal Comitato Esecutivo per fatti lievi;
- b) la sospensione, sanzione inflitta per fatti gravi che non ledano la figura morale del socio, o per la violazione dello Statuto dell'Associazione o per violazione del Codice di Comportamento di cui all'art. 21 dello Statuto dell'Associazione: essa può durare da un minimo di un mese al massimo di un anno, inflitta dal Comitato Esecutivo;
- c) la radiazione, sanzione inflitta a seguito di cattiva condotta morale e per condanne comminate dall'autorità giudiziaria, fatti – questi - ritenuti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

Il provvedimento di cui alla lettera c) è determinato dall'Assemblea dell'associazione, con decisione presa a maggioranza qualificata, ossia pari ai 2/3 dei presenti, ivi compresi i rappresentati per delega. L'istruttoria preliminare per quanto sopra è disposta dal Comitato Esecutivo, il quale proporrà all'assemblea il proprio meditato parere in merito alla sanzione disciplinare da determinare per via assembleare.

I provvedimenti disciplinari – come sopra statuiti - adottati a seguito di procedimento curato dal Comitato Esecutivo ed in contraddittorio con l'associato, vengono comunicati al medesimo per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o procedura equivalente.

Art. 19 - Modificazione dello Statuto

Lo Statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci, convocata secondo i termini di cui all'art. 7 o 8 dello Statuto.

In tal caso per la validità della pertinente deliberazione, si fissa la maggioranza dei voti espressi pari a due terzi dei votanti presenti (compresi i rappresentati per delega).

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, potranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata.

Tale Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida con l'intervento, anche per delega, di almeno tre quarti dei soci in regola con la quota sociale e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori, i quali provvederanno alle incombenze di legge, secondo le norme stabilite dall'art. 30 del C.C.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo, detratto quanto dovuto per i debiti sociali, dovrà essere devoluto ad altre Associazioni o Enti con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Regolamento interno e codice di comportamento

Particolari norme di funzionamento e di attuazione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Esecutivo.

Particolari norme di comportamento inerenti alle relazioni interne e alle relazioni con l'esterno, sono disposte con il codice di comportamento da approvarsi dal Comitato Esecutivo.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto o non in contrasto con il presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile, in quanto applicabili e in subordine ed in quanto applicabili con le prime alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione.